



COMMISSIONE STRUTTURE

VERBALE N. 04 - RIUNIONE DD. 19.04.2010

Apertura ore 18:00

Registrazione partecipanti

Sono presenti: Emiliano Blasig, Giovanni Basilisco, Paolo Buzzi, Andrea De Franceschi, Furio Frittoli, Tullio Geloni, Fabio Marassi, Mirko Memo, Salvatore Noè, Roberto Siega, Alessandra Tocigl, Gustavo Zandanel, Fathi Salim, Mario Dall'acqua, Edoardo Sasco.

Ordine del giorno

1) Lettura della nota dd. 16.04.2010 inviata dalla Dc Ambiente e Lavori Pubblici ai vari Ordini del FVG.

Con il 01.07.2009 diventa obbligatoria l'applicazione delle NTC 08 anche per le opere non strategiche o rilevanti.

Tale normativa consente di procedere in via semplificata per certe opere ricadenti in zona sismica 4.

La provincia di Trieste era stata dichiarata dalla regione zona sismica 4 già dal 2003.

Le NTC 08 fissano nuove accelerazioni sismiche puntuali ma abbandonano il concetto di divisione territoriale in zone sismiche (1, 2, 3, 4).

Da queste premesse sono sorti spiacevoli dubbi interpretativi che in estrema sintesi possono così riassumersi:

1. La provincia di Trieste può ancora considerarsi in zona sismica 4?

La lettura della nota ha evidenziato la presa di posizione cautelativa della Regione FVG che a differenza di altre regioni (es: Veneto) considera valido il criterio ZONA 4 $\equiv a_{g,475} \leq 0,05g$. Di fatto pertanto nessun punto della nostra regione può più essere classificato in zona 4.

Risulta evidente il ritardo temporale (01.07.09 – 16.04.10) con il quale si è avuta una risposta ufficiale da parte della Regione e risultano altrettanto chiari i problemi per "sanare" le opere iniziate (e anche concluse) in difformità a questa interpretazione. Si è chiesto all'ing Sasco di cercare di porre rimedio a questa situazione magari con una norma regionale.

2. Cosa fa fede per ricadere ante 01.07.09 o post 01.07.09?

Per questa domanda la nota riprende quanto espresso dalla Circ del Min delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.08.2009 distinguendo tra opere pubbliche e private e considerando per quest'ultime discriminante la data dell'avvenuto deposito delle strutture.

Non risulta ancora chiaro cosa può fare chi ha realizzato le strutture senza eseguire il deposito in quanto opera di limitata importanza per la quale poteva andare in regime di "Lauricella".

2) Mancanza della Commissione Provinciale per Trieste

Si è evidenziato poi la necessità di nominare in tempi rapidi la Commissione Provinciale per Trieste e Gorizia in modo che anche queste due province abbiano una rappresentanza più vicina alle problematiche locali.

3) Discussione di problemi specifici

Un fatto che crea confusioni interpretative tra i professionisti ma anche negli enti locali è l'entrata in vigore della LR16/09 che per mancanza del suo regolamento di attuazione resta inapplicata in vari punti per i quali vale la precedente LR 27/88.

In particolare l'art. 1 comma 3 della LR 27/88 risulta ancora vigente e pone (più o meno impropriamente) in capo al Sindaco la verifica di distanze e altezze [lettere a) e b) dell'art.4 comma 1 della L 2.2.74 n.64]. È capitato che alcuni Comuni non adempissero a quest'obbligo. In linea con quanto sopra resta ancora in vigore l'art. 3 del DPGR 0164/Pres dd. 05.04.1989 (regolamento della LR 27/88) e in particolare sui contenuti che deve avere la relazione tecnica da allegare alla domanda al Sindaco. Se venissero rispettate queste richieste potrebbero svanire molte difficoltà causate da un progetto "non pensato" nelle strutture... problemi che attualmente sorgono a "permesso di costruire" rilasciato.

Verbalizzante:	Gustavo Zandanel
Coordinatore:	Alessandra Tocigl
Consigliere Referente:	Salvatore Noè